

Controlli sugli enti del Terzo settore, adottati i modelli di verbale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato i format per la verifica ordinaria, straordinaria e per il non avvenuto controllo per non reperibilità dell'ente

Un altro tassello del nuovo sistema dei controlli sugli enti del Terzo settore è stato completato. Con il decreto n. 198 del 10 agosto 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha adottato i modelli di verbale che dovranno essere utilizzati per le attività di vigilanza previste dal decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 125. Il Ministero ha pubblicato tre modelli: quello per il controllo ordinario, quello per il controllo straordinario e quello relativo al mancato controllo per irreperibilità dell'ente. Le risultanze delle verifiche dovranno essere riportate esclusivamente attraverso questi modelli:

modello di verbale per il controllo ordinario in formato pdf e word;

modello di verbale per il controllo straordinario in formato pdf e word;

modello di verbale di non avvenuto controllo per irreperibilità dell'ente in formato pdf e word.

Particolare importanza assume il verbale di controllo ordinario, destinato a essere utilizzato non soltanto dagli uffici del Runts ma anche dalle reti associative nazionali e dai CSV che saranno autorizzati dal Ministero a effettuare i controlli sugli enti aderenti.

Il verbale permette di comprendere concretamente quale sarà la portata della verifica. Tra gli aspetti presi in considerazione ci sono la denominazione e la forma giuridica dell'ente, la composizione della base associativa, la conformità dello statuto, lo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse, l'assenza dello scopo di lucro, i bilanci, i libri sociali, i volontari e i lavoratori, il patrimonio, gli organi sociali e gli obblighi nei confronti del Runts.

Per le fondazioni sono previste verifiche ulteriori, riguardanti tra l'altro la possibilità di realizzare lo scopo, la conformità delle deliberazioni alle norme e all'atto di fondazione e l'operato degli amministratori.

Rimane inoltre il controllo semplificato per gli enti di minori dimensioni: se nei tre anni precedenti l'ente ha depositato bilanci con entrate complessive non superiori a 60.000 euro, la verifica riguarda soltanto alcune sezioni del modello.

Il controllo partirà dall'esame dei documenti depositati nel Runts e di quelli richiesti all'ente. Qualora necessario, potranno però essere effettuati anche controlli "in loco", presso la sede o negli altri luoghi in cui si svolgono le attività.

Il modello disciplina anche gli esiti della verifica. Se emergono irregolarità sanabili, all'ente vengono fornite indicazioni per regolarizzare la propria posizione; se invece le irregolarità non sono sanabili o non vengono corrette, l'ente può presentare osservazioni e controdeduzioni

entro 15 giorni, dopodiché il soggetto incaricato formula una proposta, non vincolante, all'Ufficio Runts competente. Tra i possibili esiti vi sono un controllo straordinario, una diffida o l'avvio del procedimento di cancellazione dal Registro.

Il controllo straordinario, svolto dagli Uffici Runts, può essere generale oppure concentrarsi su uno o più specifici aspetti e può riguardare anche la regolare fruizione del social bonus.

Il terzo modello riguarda esclusivamente il caso di irreperibilità dell'ente. : qui il mancato controllo e la conseguente proposta di cancellazione dal Runts sono collegati all'impossibilità di notificare l'avvio del controllo per irreperibilità dell'ente.

Lo stesso Ministero precisa che proseguiranno ora le ulteriori attività propedeutiche al loro avvio. Tra i prossimi passaggi sono attese le istruzioni operative ministeriali, importanti per definire concretamente le modalità dei controlli e favorire la maggiore uniformità possibile nell'applicazione delle regole su tutto il territorio nazionale, da chiunque siano svolte. Dovrà inoltre essere avviata la procedura per l'autorizzazione delle reti associative nazionali e dei Csv che intendono svolgere i controlli ordinari sui propri aderenti.

Un altro passaggio sarà la formazione delle persone incaricate dei controlli: il dm 125/2025 prevede corsi di almeno 40 ore, conclusi da una prova finale. Infine, in sede di prima applicazione, sarà un apposito decreto dirigenziale a individuare la data dalla quale decorrerà il termine per effettuare il primo controllo ordinario, tenendo conto anche dell'attivazione della relativa sezione del sistema informativo Runts.

Con la pubblicazione dei verbali, dunque, il nuovo sistema dei controlli entra nella sua fase conclusiva di preparazione.

In vista dei controlli, per gli ETS è sempre più necessario verificare la correttezza e la operatività della PEC (fondamentale strumento di comunicazione tra i soggetti preposti ai controlli e gli ETS) e che statuti, bilanci, libri sociali, dati presenti nel Runts siano aggiornati e coerenti.